

COMUNE DI SASSO MARCONI

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 29 novembre 2007

TITOLO I

Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione**
- Art. 2 Finalità**
- Art. 3 Indirizzi generali**
- Art. 4 Definizioni**
- Art. 5 Classificazione dei rifiuti**
- Art. 6 Rifiuti assimilabili agli urbani**
- Art. 7 Tassa/Tariffa**

TITOLO II

Modalità di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati

- Art. 8 Definizione e criteri generali di conferimento**
- Art. 9 Competenze del Comune**
- Art. 10 Competenze del gestore**
- Art. 11 Gestione delle raccolte differenziate**
- Art. 12 Luogo di detenzione dei rifiuti**
- Art. 13 Modalità di raccolta**
- Art. 14 Raccolta domiciliare “Porta a Porta”**
- Art. 15 Aree di espletamento del pubblico servizio, e organizzazione della raccolta**
- Art. 16 Collocazione dei contenitori/sacchi per rifiuti urbani**
- Art. 17 Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani**
- Art. 18 Modalità di conferimento dei rifiuti ai fini della raccolta**
- Art. 19 Raccolta Porta a porta del rifiuto indifferenziato**
- Art. 20 Raccolta differenziata Porta a porta dell’organico**
- Art. 21 Raccolta differenziata dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi**
- Art. 22 Compostaggio domestico**
- Art. 23 Raccolta differenziata Porta a Porta della plastica**
- Art. 24 Raccolta differenziata Porta a porta della carta**
- Art. 25 Raccolta differenziata porta a porta del cartone**
- Art. 26 Raccolta differenziata mediante contenitori stradali del vetro**
- Art. 27 Raccolta differenziata di altre tipologie di rifiuto**
- Art. 28 Conferimento e raccolta differenziata di rifiuti urbani pericolosi**
- Art. 29 Conferimento di rifiuti assimilati agli urbani**
- Art. 30 Modalità di informazione all’utenza e di incentivazione**
- Art. 31 Raccolta e trasporto**
- Art. 32 Recupero e smaltimento**
- Art. 33 Obbligo di realizzazione di spazi per i contenitori dei rifiuti**

TITOLO III

Recupero di materiali e/o energia ed attività per migliorare la qualità del rifiuto

- Art. 34 Recupero di materiali e/o energia**
- Art. 35 Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi**
- Art. 36 Ordinanze contingibili ed urgenti**
- Art. 37 Incentivi ed agevolazioni**
- Art. 38 Attività del volontariato**
- Art. 39 Obblighi dei rivenditori al dettaglio di batterie, pneumatici e olio minerale**

TITOLO IV

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni

- Art. 40 Definizione**
- Art. 41 Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni**
- Art. 42 Gestione delle aree verdi pubbliche**
- Art. 43 Gestione del servizio di spezzamento e lavaggio strade**
- Art. 44 Gestione viabilità invernale**
- Art. 45 Contenitori portarifiuti**
- Art. 46 Gestione dei rifiuti cimiteriali**
- Art. 47 Aree scoperte e luoghi di uso comune privati**
- Art. 48 Terreni non edificati**
- Art. 49 Aree occupate da mercati**
- Art. 50 Aree occupate da pubblici esercizi**
- Art. 51 Carico e scarico merci**
- Art. 52 Aree pubbliche occupate da cantieri**
- Art. 53 Manifestazioni pubbliche**
- Art. 54 Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti**
- Art. 55 Aree di sosta temporanea e ad uso speciale**
- Art. 56 Espurgo dei pozzetti stradali**
- Art. 57 Obblighi di chi conduce animali in aree pubbliche**
- Art. 58 Abbandono di rifiuti in aree pubbliche**
- Art. 59 Disposizioni diverse**
- Art. 60 Informazioni a carico del gestore**

TITOLO V

Regolamentazione della Stazione Ecologica Attrezzata (SEA)

- Art. 61 Principi e finalità della Stazione Ecologica Attrezzata**
- Art. 62 Campo di applicazione**
- Art. 63 la Stazione Ecologica Attrezzata (SEA)**
- Art. 64 Tipologia di rifiuti conferibili alla SEA**
- Art. 65 Funzione e destinatari del servizio**
- Art. 66 Stazioni Ecologiche Attrezzate di area vasta**
- Art. 67 Tipologie, condizioni del rifiuto e quantità massime conferibili**
- Art. 68 Modalità di conferimento del rifiuto**
- Art. 69 competenze del Gestore**
- Art. 70 Manutenzione ordinaria e straordinaria**
- Art. 71 Modalità di smaltimento**
- Art. 72 Norme per la prevenzione di incidenti**
- Art. 73 Educazione ambientale**
- Art. 74 Controlli**
- Art. 75 Obblighi e divieti**
- Art. 76 Regime sanzionatorio**

TITOLO VI

Controlli sanzioni e disposizioni varie

- Art. 77 Controllo e procedimento sanzionatorio**
- Art. 78 Divieti e obblighi**

TITOLO VII

Varie

- Art. 79 Osservanza di altre disposizioni**
- Art. 80 Entrata in vigore**
- Art. 81 Sanzioni specifiche**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Le finalità del presente regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi, all'interno del territorio comunale.

Il presente regolamento, nell'ambito di quanto previsto dalla L.R. 6 settembre 1999 n. 25 e dal D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni:

- disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
- determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio, favorisce il recupero dei materiali;
- prevede norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani in forma temporanea. Il presente Regolamento rimarrà in vigore fino a quando, non verrà adottato il Regolamento proposto dalla Agenzia d'ambito ATO n. 5 della Provincia di Bologna, nell'ambito delle proprie competenze come individuate nell'art. 6, della L.R. 6 settembre 1999 n. 25.

L'Agenzia, nell'ambito delle proprie competenze come individuate nell'art. 6, emanerà un regolamento tipo nei confronti dei Comuni facenti parte del proprio ambito territoriale ottimale, dei soggetti gestori del servizio e degli utenti.

Il Regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento all'art. 198 ed è finalizzato a disciplinare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria e dell'ambiente, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari rifiuti e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs 152/06 nonché dal D.P.R. 254/2003;
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti d'imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento nelle more dell'emanazione delle norme previste dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/06;
- g) assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare: senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- h) inconvenienti da rumori ed odori; senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- i) garanzia, fin dal conferimento, di un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
- j) la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi, in particolare la regolamentazione del nuovo servizio che prevede la raccolta separata delle frazioni relative a: indifferenziati, organici, carta, plastica e vetro, alluminio, metalli, indumenti, oltre a farmaci e pile.
- l) assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti all'art. 205 del D. Lgs. 152/2006.

Il Gestore, così come definito al successivo art. 4 effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93.

Il Gestore:

- a) nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
- b) può istituire nelle forme previste dal D.Lgs.267/2000, e successive modifiche, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

La privativa di cui al comma 1, non si applica alle attività di recupero di rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'art. 199, comma 12 del D.Lgs. 152/06 ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

Il presente Regolamento non si applica:

- ai rifiuti radioattivi;
- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento di cave;
- alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole; in particolare ai materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;
- alle eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali da affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto del D. Lgs. 152/06.
- agli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
- ai materiali esplosivi in disuso;
- ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quali come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del D. Lgs. 152/06. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;
- al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- al materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
- alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'art. 183, comma 1, lettera z);
- ai sistemi d'arma, ai mezzi, ai materiali e alle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della Difesa, nonché alla gestione dei materiali e dei rifiuti e alla bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente previsti dalla parte quarta del D. Lgs. 152/06. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e nulla osta previsti dalla parte quarta del D. Lgs. 152/06;
- ai materiali e alle infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui al comma precedente, finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

Per il conseguimento delle finalità di cui sopra, il Comune di Sasso Marconi nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di legge e a quelle in seguito indicate, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, del gestore individuato dall'Agenzia d'Ambito della Provincia di Bologna in adempimento a quanto previsto dalla LR 25/99 e ss.mm.ii .

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. In ogni caso il cittadino-utente dovrà avere da parte delle Amministrazioni Comunali, tramite anche gli Uffici competenti, la massima attenzione per superare eventuali difficoltà legate al servizio di raccolta dei rifiuti.

Per quanto riguarda i rifiuti non contemplati nel presente atto, si rimanda alle vigenti norme di legge.

Art. 2 - Finalità

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;

- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta,
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi/benefici; nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese sostenute per lo smaltimento tradizionale e gli eventuali ricavi ottenuti dalla vendita di materie e dell'energia recuperata è valutato il miglioramento delle condizioni ambientali locali.

Art. 3 - Indirizzi generali

La gestione delle raccolte differenziate è programmata e realizzata, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni ed al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo beni;
- d) del sistema di conferimento e raccolta;
- e) dei sistemi di recupero e smaltimento;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

La gestione delle raccolte differenziate persegue, sia in fase di conferimento che in fase di raccolta, gli obiettivi di:

- a) un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
- b) raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
- c) attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs 152/06.

Art. 4 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Comune: l'Amministrazione Comunale;

ATO: Ambito Territoriale Ottimale all'interno del quale, l'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici, nel seguito denominata Agenzia, esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati;

Piano d'Ambito: come definito dalla L.R.25/99, art 16 e 17, vi sarà un Piano di prima attivazione, seguito dal Piano di compiuta attuazione. In particolare vi si definisce:

- il modello gestionale ed organizzativo;
- il piano finanziario degli investimenti;
- il programma degli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione;
- gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti eventualmente articolati per zone territoriali;
- la tariffa, articolata con riguardo alle caratteristiche delle diverse zone del territorio dell'ambito e alla qualità dei servizi da fornire;

Gestore: il soggetto diverso dall'Amministrazione Comunale che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani;

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

Raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;

Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;

Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;

Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, ed in particolare a definirne i gradi di qualità;

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni di cui all'art. 183 comma m del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

Raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;

Raccolta Porta a porta: operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal gestore direttamente presso ciascuna utenza, secondo un programma stabilito;

Stazione ecologica di base o isola ecologica: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata (esse sono accessibili in qualsiasi momento);

Stazioni ecologiche attrezzate: aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali (esse sono custodite ed accessibili solo in orari prestabiliti);

Piattaforme ecologiche: impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi della raccolta; da tali piattaforme escono i materiali che saranno avviati a recupero o smaltimento;

Frazione umida o organica: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

Frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

Rifiuti speciali recuperabili: sono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati o riutilizzati anche congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;

Spazzamento delle strade: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade vicinali soggette ad uso pubblico;

Rendiconto: relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni dei cittadini, aziende, associazioni di volontariato, nonché tutti i dati occorrenti per il MUD (Modello Unico di Dichiarazione).

Art. 5 - Classificazione dei rifiuti

I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti **urbani** e **speciali**, e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti **pericolosi** e **non pericolosi**.

Sono rifiuti **urbani**:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli ad uso di civile abitazione ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/06, così come definiti al successivo art. 6;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

Ai soli fini gestionali i **rifiuti urbani** sono classificati in:

- a) **Organici:** comprendono gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (tipo da cucina bianca) cenere di legna spenta, erba (in piccole quantità), fiori secchi e recisi, filtri da tè, tisane, caffè, frutta, verdura, gusci d'uovo, pane raffermo;
- b) **Scarti vegetali in genere:** comprendono sfalci, potature, fiori, piante, in piccole quantità;
- c) **Indifferenziati:** assorbenti igienici, batuffoli e bastoncini di cotone, bicchieri di plastica, carta plastificata/cerata/oleata/per affettati, carta stagnola/alluminio (se accoppiata e non separabile) e carta carbone, calze, cassette audio e video, compact disc, ceramica, giocattoli, gomma e gommapiuma, guanti di gomma, lumicini con cera, nastro adesivo, pannolini, penne e pennarelli, piatti e posate di plastica, polvere, sigarette, spugne, scarpe vecchie, stracci non più riciclabili, tubetti dentifricio, e tutto ciò che non può essere differenziato o conferito in modo differenziato alle Stazioni Ecologiche Attrezzate;
- d) **Carta:** frazione recuperabile costituita da carta da pacco, cartone ondulato, fotocopie (senza parti adesive, metallo, plastica), fustini di cartone, giornali, libri vecchi, quaderni, riviste, sacchetti di carta, scatole per alimenti, poliaccoppiati (confezioni di latte, succhi, panna);
- e) **Plastica:** frazione recuperabile costituita da bottiglie per liquidi, buste per alimenti, sacchi e sacchetti di plastica e nylon, contenitori per alimenti (es. yogurt, margarina, mascarpone...), contenitori di prodotti di igiene e pulizia (marchiati PET, PVC, PE), cassette di plastica per prodotti ortofrutticoli, vaschette portauova in plastica, barattoli alimentari, vaschette gelati, flaconi per detersivi, saponi liquidi, prodotti per la pulizia della casa e della persona, nylon per imballaggi (di vestiti, giornali, ecc.), polistirolo; (esclusi prodotti etichettati con simboli T - tossici, F facilmente, estremamente infiammabili X - irritanti);
- f) **Vetro:** barattoli, bicchieri di vetro, bottiglie per acqua, bibite e detersivi, cristallo, lattine (marchiate ACC e AL); esclusi prodotti etichettati con simboli T - tossici, F facilmente, estremamente infiammabili X - irritanti);
- g) **RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche):** apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici (elettrodomestici di piccole dimensioni quali frullatori, phon, cellulari, videoregistratori, ...) e che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 152/06, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene.

Sono definiti rifiuti **urbani particolari (pericolosi)**:

- a) Batterie e pile (compresi gli accumulatori per autotrazione)
- b) Prodotti farmaceutici/medicinali
- c) Prodotti e relativi contenitori etichettati con simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), X (irritanti);
- d) Siringhe abbandonate sul territorio o raccolte in apposite macchine scambiatrici;
- e) Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- f) Oli minerali usati;
- g) Oli vegetali e grassi animali esausti;
- h) Accessori per l'informatica (cartucce e contenitori toner, cartucce toner per fax, calcolatrici etc.).

Sono **rifiuti speciali**:

- a) I rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
- b) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto previsto all'art. 186 del D.Lgs. 152/06;
- c) I rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 152/06;
- d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) I rifiuti da attività commerciali;
- f) I rifiuti da attività di servizio;
- g) I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

- j) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) Il combustibile derivato da rifiuti;
- l) I rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Art. 6 - Rifiuti assimilabili agli urbani

Nelle more dell'applicazione del Decreto di cui all'art. 195, comma 2, punto e) del D.Lgs. 152/06 che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione della tassa/tariffa si assumono i criteri qualitativi e quantitativi di cui ai successivi commi.

Il Comune effettua in regime di privativa, avvalendosi del Gestore individuato da ATO 5 nell'ambito della Provincia di Bologna in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 25/99 e ss.mm.ii, la gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento rientranti nelle seguenti categorie:

- rifiuti urbani specificati all'art. 5;
- i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani di cui all'art. 5.

I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperti dal Comune mediante l'istituzione di una tassa/tariffa.

Si distinguono due finalità di assimilazione:

- Per la raccolta, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti urbani (assimilazione a tutti gli effetti);
- Per il solo smaltimento in impianti dedicati al trattamento dei rifiuti urbani (assimilazione ai soli fini dello smaltimento).

Criteri qualitativi: sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che soddisfino le condizioni di assimilabilità e che siano compresi nell'allegato A del D.Lgs 152/06. Al fine dell'assimilazione i rifiuti speciali devono provenire dalle seguenti attività:

- a) Attività agricole e agroindustriali di cui all'art. 184, comma 3, lettera a) del D.Lgs 152/06;
- b) Attività industriali ed artigianali, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) del D.Lgs 152/06;
- c) Attività commerciali di cui all'art. 184, comma 3, lettera e) del D.Lgs 152/06;
- d) Attività di servizio, di cui all'art. 184, comma 3, lettera f) del D.Lgs 152/06, compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184, comma 3, lettera h) del D.Lgs 152/06 e D.P.R. 254/03.
- e) Uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense di attività industriali, con esclusione dei rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettera c) del D.Lgs 152/06, derivanti da lavorazioni industriali.

Elenco dei rifiuti presi a riferimento ai fini dell'assimilazione:

- Imballaggi in genere come carta, cartone, plastica, legno, vetro, metalli o simili;
- Contenitori vuoti non contaminati (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine simili);
- Sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di plastica, carta e cellophane, cassette;
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- Frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e simil-pelle
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti in stucco e gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali espansi plastici e minerali e simili;
- Cavi e materiale elettrico in genere;

- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti della lavorazione della frutta e degli ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione dei principi attivi;
- Accessori per l'informatica (quali cartucce e nastri per stampanti, contenitori toner..) non contenenti sostanze pericolose;

Rifiuti derivanti da attività agricole: Sono assimilati, al solo fine del conferimento, i rifiuti di origine agricola la cui gestione sia definita con appositi accordi di programma previsti dalla normativa vigente, nell'ambito dell'accordo di programma della Provincia di Bologna del 5 febbraio 1999, integrato il 4 aprile 2000 e successivamente con deliberazione n. 10 del 08/03/2005.

Rifiuti derivanti da attività direzionali, di servizio, commerciali al minuto, pubblici esercizi e simili: sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle seguenti attività: ricettivo alberghiere e collettività, studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali; servizi igienico-sanitari, con esplicito riferimento al seguente comma 8; attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni; uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative; servizi scolastici e loro pertinenze; attività di vendita al minuto e relativi magazzini; pubblici esercizi.

Rifiuti derivanti da attività artigianali e di servizio extrasidenziale, da attività di deposito, stoccaggio, commercio all'ingrosso e simili: l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti derivanti da locali ed aree in cui si svolgono attività artigianali produttive, attività artigianali di servizio extrasidenziale, magazzini di deposito e stoccaggio merci e simili, attività di vendita all'ingrosso, mostre, vendita autoveicoli, autotrasporti e simili, deriva dalla valutazione caso per caso della rispondenza o meno ai criteri qualitativi e quantitativi del presente Regolamento.

Sono esclusi i seguenti rifiuti nel settore delle attività agroindustriali: teli di materiale plastico usati per la pacciamatura e l'effettuazione di trattamenti fumiganti al suolo, dei sacchi in plastica per fertilizzanti, degli scarti vegetali delle coltivazioni di campo e di serra, degli scarti vegetali ed animali degli allevamenti.

Sono comunque esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilabili la cui formazione avvenga all'esterno del perimetro entro il quale è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ovvero all'esterno del territorio comunale.

Sono altresì esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti costituiti da potature, falciature, ecc. derivanti da attività agricole, ed i rifiuti prodotti in sedi diverse da quella per la quale si applica la tariffa per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.

Si specifica che, ai sensi dell'articolo 2 lett. g) del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, si intende per rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs 152/06 ;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannoloni pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato ai sensi della lettera m) dell'articolo 2 del D.P.R. 254/03, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti d'incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

Criteri quantitativi: fermo restando i criteri qualitativi, si definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, tenendo conto:

- dei principi d'efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 198, comma 2 del D.Lgs. 152/06;
- della capacità tecnico organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- della programmazione della gestione dei rifiuti a livello d'ambito territoriale (ATO) di cui agli artt. 200, 201, 202, 203, 204 del D.Lgs. 152/06;
- delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale;

saranno pertanto assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti con valori di produttività specifica in relazione alla superficie destinata all'attività, come di seguito definiti:

- a) i valori di produttività specifica, espressi in $\text{kg}/\text{m}^2/\text{anno}$, ovvero in $\text{m}^3/\text{m}^2/\text{anno}$ di rifiuti prodotti per le attività di cui al punto 1, in corrispondenza e al disotto dei quali i rifiuti speciali (intesi come somma) si intendono assimilati agli urbani in quanto il loro conferimento al pubblico servizio risulta compatibile con le caratteristiche dello stesso, è stabilito in $10 \text{ kg}/\text{m}^2/\text{anno}$, ovvero in $0,1 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{anno}$. Tale produttività dovrà essere comunque correlata alla produttività giornaliera, ovvero sarà correlata alla produttività specifica giornaliera rispetto alle effettive capacità organizzative del servizio di smaltimento.
- b) I rifiuti prodotti dalle attività che presentano valori di produttività specifica superiori a quelli fissati sono classificati come rifiuti speciali.

L'assimilabilità ai fini dello smaltimento si riferisce esclusivamente alla possibilità da parte del produttore o del detentore di conferire, a suo carico e senza limiti quantitativi, il rifiuto speciale ad un impianto destinato ai rifiuti urbani. Tale assimilabilità è implicita per le tipologie di rifiuti che rispettano i requisiti qualitativi di cui al punto 2. Per qualsiasi altro rifiuto speciale non pericoloso, la possibilità di essere smaltito in impianti destinati ai rifiuti urbani deve essere certificata dagli organi di controllo competenti.

Si prevedono delle procedure di accertamento per la verifica del superamento delle soglie quantitative di rifiuti speciali assimilati prodotti, procedure che possono essere attivate su richiesta di tutti i soggetti interessati ed in particolare:

- sulla base dell'analisi statistica dei rifiuti conferiti da parte dell'attività alla discarica e/o ad altre forme di smaltimento;
- su richiesta dell'attività stessa.
- con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti

La procedura di accertamento è coordinata dal Gestore, al quale il Comune mette a disposizione la documentazione tecnico amministrativa disponibile e autorizza lo stesso a richiedere alle aziende tutte le notizie relativamente a:

- ramo di attività;
- specifiche sull'attività svolta;
- caratterizzazione per frazione merceologica del rifiuto prodotto;
- quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi per frazione merceologica;
- dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi;
- destinazioni;
- superfici di formazione dei rifiuti prodotti;
- documentazione disponibile (MUD, Autorizzazioni, bolle di trasporto, ecc);
- superfici aziendali complessive.

I dati ottenuti saranno vincolanti al fine di stabilire:

- i modi ed i metodi con i quali l'attività dovrà conferire i rifiuti prodotti
- il calcolo per l'applicazione della tariffa.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici, con l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a diverse tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione dei rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani. Le aziende interrogate sono tenute a fornire le informazioni richieste nei tempi e modi indicati dall'Amministrazione comunale.

Considerazioni particolari:

- Rifiuti agricoli: per quanto attiene ai criteri di assimilazione, si rimanda a quanto stabilito dall'accordo di programma per la corretta gestione dei rifiuti agricoli della Provincia di Bologna del 5 febbraio 1999, integrato il 4 aprile 2000 e successivamente con deliberazione n. 10 del 08/03/2005 (vedasi comma 4)
- Rifiuti inerti e amianto: per quanto attiene ai criteri di assimilazione, si rimanda a quanto stabilito dall'accordo di programma per il recupero dei residui da costruzione e demolizione nella Provincia di Bologna, approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 70 del 24.07.2001 e modificato con Delibera consiliare n. 90 del 23.07.2002.

Per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento dell'amianto, il presente Regolamento recepirà in maniera integrale gli accordi di programma in fase di elaborazione della Provincia di Bologna e Modena.

Art. 7 - Tassa/Tariffa

Per quanto concerne la copertura delle spese occorrenti per i servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, si fa riferimento al Regolamento per l'applicazione della tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani/tariffa di igiene urbana.

Per la copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, verrà istituita la relativa Tassa/Tariffa ai sensi del dell'art. comma del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Tassa/Tariffa sarà determinata, applicata e riscossa secondo i termini indicati con appositi Regolamenti.

Ai rifiuti di origine agricola, la cui gestione sia stata definita con appositi accordi di programma previsti dalla normativa vigente, verrà applicata una specifica tariffa.

Nella modulazione della Tassa/tariffa saranno assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata della frazione umida o delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori.

TITOLO II

MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 8 - definizione e criteri generali del conferimento

Il presente Titolo riguarda le fasi della gestione dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati e detta i criteri e le modalità dei servizi di raccolta differenziata. Il servizio di raccolta viene effettuato sull'intero territorio comunale con il sistema domiciliare "porta a porta" e come definito nei seguenti articoli.

Art. 9 – competenze del Comune

Il Comune effettua in regime di privativa, avvalendosi del Gestore individuato dall'ATO 5 nell'ambito della provincia di Bologna in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 25/99 e ss.mm.ii., la gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento rientranti nelle seguenti categorie:

- rifiuti urbani specificati all'art.3;
 - i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani di cui all'art.4.
1. Il Comune si riserva inoltre di svolgere, nelle forme previste dalla legge, attività relative alla gestione di rifiuti costituenti competenza facoltativa.
 2. Il Comune definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti urbani interni, esterni, speciali assimilati, e provvede a:
 - a) definire, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;

- b) definire, in attuazione anche norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - c) stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza.
 - d) vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori stradali e delle piazzole, ove presenti;
 - e) promuovere la innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
4. Per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito contratto di servizio
 5. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi possono essere apportate autonomamente dal Gestore purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio
 6. Ai fini del presente regolamento le attività di gestione si intendono riferite alle seguenti tipologie :
 - a) rifiuti urbani interni
 - b) rifiuti urbani interni (beni ingombranti e durevoli)
 - c) rifiuti urbani esterni
 - d) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali
 - e) spazzamento e lavaggio stradale
 - f) rifiuti abbandonati
 - g) rifiuti urbani particolari
 - h) stazioni ecologiche di base ed attrezzate
 - i) rifiuti da raccolte differenziate
 - j) rifiuti speciali assimilati
 - k) rifiuti da esumazione ed estumulazione.

Art. 10 - Competenze del Gestore

- 1) La gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (per questi ultimi limitatamente a quelli avviati allo smaltimento) e la pulizia delle aree pubbliche compete al Gestore in regime di privativa;
- 2) Per la gestione dei rifiuti urbani e speciali avviati al recupero e per la gestione dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, il Gestore ha la facoltà di istituire speciali servizi integrativi.
- 3) Il Gestore, previa verifica dell'ATO ed in accordo con il Comune, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti solidi urbani, speciali assimilati, e provvede a:
 - a) definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo le frequenze di raccolta previste per ogni tipologia;
 - b) fornire per ogni utenza idoneo numero dei contenitori e/o sacchi necessari per il conferimento dei rifiuti;
 - c) vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza e segnalare al Comune eventuali casi di mancanza igienico sanitaria;
 - d) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
- 4) per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito contratto di servizio;
- 5) Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi, rispetto al Piano d'Ambito, possono essere apportate, previa approvazione dell'ATO e congiuntamente al Comune, dal Gestore purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio
- 6) Ai fini del presente regolamento, le attività di gestione si intendono riferite alle seguenti tipologie:
 - a) rifiuti urbani di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b);
 - b) rifiuti urbani provenienti da aree verdi quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - c) spezzamento strade e aree pubbliche ;
 - d) rifiuti abbandonati;
 - e) rifiuti urbani particolari;
 - f) stazioni ecologiche di base;
 - g) rifiuti da raccolte differenziate;
 - h) rifiuti speciali assimilati;

- i) rifiuti da esumazione ed estumulazione;

Il Gestore:

- nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
- può istituire nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

La privativa di cui al comma 1, non si applica alle attività di recupero di rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'art. 199, comma 12 del D.Lgs. 152/06 ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

Il soggetto Gestore dei servizi dedicati ai rifiuti urbani è tenuto a presentare all'ATO ed al Comune entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione tecnica riguardante i risultati dei servizi gestiti e i dati quantitativi e statistici dei rifiuti raccolti, recuperati o smaltiti nell'anno immediatamente precedente. Il soggetto Gestore dei servizi dedicati ai rifiuti urbani e speciali assimilati è tenuto a fornire agli Enti preposti, tutte le informazioni sull'attività di gestione dei rifiuti di propria competenza.

Art. 11 - Gestione delle raccolte differenziate

- 1) Le raccolte differenziate sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. 152/06, ferma restando la possibilità di modificare il numero e la modalità di esecuzione delle raccolte differenziate da parte dell'ATO, in accordo con i Comuni. Le tipologie di rifiuti raccolti attualmente nell'intero territorio sono le seguenti:

- a) **Organici:** comprendono gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (tipo da cucina bianca) cenere di legna spenta, erba (in piccole quantità), fiori secchi e recisi, filtri da tè, tisane, caffè, frutta, verdura, gusci d'uovo, pane raffermo;
- b) **Scarti vegetali in genere:** comprendono sfalci, potature, fiori, piante, in piccole quantità;
- c) **Indifferenziati:** assorbenti igienici, batuffoli e bastoncini di cotone, bicchieri di plastica, carta plastificata/cerata/oleata/per affettati, carta stagnola/alluminio (se accoppiata e non separabile) e carta carbone, calze, cassette audio e video, compact disc, ceramica, giocattoli, gomma e gommapiuma, guanti di gomma, lumicini con cera, nastro adesivo, pannolini, penne e pennarelli, piatti e posate di plastica, polvere, sigarette, spugne, scarpe vecchie, stracci non più riciclabili, tubetti dentifricio, e tutto ciò che non può essere differenziato o conferito in modo differenziato alle Stazioni Ecologiche Attrezzate;
- d) **Carta:** frazione recuperabile costituita da carta da pacco, cartone ondulato, fotocopie (senza parti adesive, metallo, plastica), fustini di cartone, giornali, libri vecchi, quaderni, riviste, sacchetti di carta, scatole per alimenti, poliaccoppiati (confezioni di latte, succhi, panna);
- e) **Plastica:** frazione recuperabile costituita da bottiglie per liquidi, buste per alimenti, sacchi e sacchetti di plastica e nylon, contenitori per alimenti (es. yogurt, margarina, mascarpone...), contenitori di prodotti di igiene e pulizia (marchiati PET, PVC, PE), cassette di plastica per prodotti ortofrutticoli, vaschette portauova in plastica, barattoli alimentari, vaschette gelati, flaconi per detersivi, saponi liquidi, prodotti per la pulizia della casa e della persona, nylon per imballaggi (di vestiti, giornali, ecc.), polistirolo;
- f) **Vetro:** barattoli, bicchieri di vetro, bottiglie per acqua, bibite e detersivi, cristallo, lattine (marchiate ACC e AL) esclusi prodotti etichettati con simboli T - tossici, F facilmente, estremamente infiammabili X - irritanti);
- g) **Pile esauste e farmaci scaduti:** oltre al conferimento presso le SEA gli utenti potranno conferire i rifiuti presso gli esercizi pubblici aventi gli idonei contenitori per la raccolta;
- h) **RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche):** apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici (elettrodomestici di piccole dimensioni quali frullatori, phon, cellulari, videoregistratori, ...) e che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 152/06, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene.

Per quanto riguarda i rifiuti non contemplati nel presente articolo, si fa riferimento a quanto contenuto nel titolo relativo alla gestione delle Stazioni Ecologiche Attrezzate.

- 2) Il rapporto contenitore/numero di utenti e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti dall'ATO, in accordo con i Comuni, tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.
- 3) Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere definite dall'ATO su richiesta dei Comuni; il Gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.

Art. 12 – Luogo di detenzione del rifiuto

La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire all'interno dei locali o delle superfici della specifica utenza. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani si devono osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento.

La custodia e pulizia dei contenitori, forniti all'utenza dal Gestore, fatta eccezione per quelli stradali destinati alla raccolta del vetro, è a carico degli utenti.

Art. 13 - Modalità di raccolta

E' istituita in tutto il territorio del comune la raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale e seguendo le norme indicate nel Decreto Legislativo 152/2006.

La raccolta differenziata è organizzata con differenti modalità operative, secondo quanto stabilito dal Comune e ATO 5 anche su proposta del gestore del servizio, tramite le seguenti forme:

- Raccolta domiciliare (porta a porta);
- Raccolta con contenitori stradali (esclusivamente destinati alla raccolta del vetro, alluminio e banda stagnata);
- Raccolta nel centro multiraccolta (Stazione Ecologica Attrezzata);
- Raccolta specifica per particolari tipologie di rifiuti.

Modalità di raccolta differenti o aggiuntive a quanto di seguito meglio specificato potranno essere richieste al gestore ed eventualmente concordate con contratto di servizio, che individuerà termini e corrispettivi dello specifico servizio aggiuntivo.

Art. 14 - Raccolta domiciliare “porta a porta”

Il servizio domiciliare “Porta a porta” di raccolta dei bidoni e sacchi verrà eseguito obbligatoriamente nella giornata prevista in calendario, debitamente fornito a tutti gli utenti, avverrà nella mattinata e comunque fatte salve eventuali esigenze di servizio che si potrebbero presentare al gestore per cause non prevedibili.

Sia gli orari, che i giorni e le frequenze di raccolta verranno stabilite di concerto tra le Amministrazioni comunali, l'ATO ed il Gestore, in accordo con quanto stabilito dall'art.4-bis della Convenzione di affidamento del servizio stipulata con HERA S.p.A. il 20.12.04.

Di tale programma ne deve essere data debita comunicazione agli utenti del territorio mediante un calendario delle raccolte; in caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti. L'eventuale spostamento del giorno di raccolta, verrà comunicato agli utenti interessati con volantini, manifesti, o altro.

Il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta contenuti in sacchetti/contenitori/cassonetti della tipologia stabilita per ciascun tipo di frazione di rifiuto, sarà regolato dalle seguenti norme:

- ❖ La raccolta domiciliare porta a porta prevede il ritiro dei rifiuti, da parte degli addetti al servizio, in punti di prelievo individuati dal gestore e comunicati all'utente.

punti di prelievo dei contenitori:

Il punto di prelievo è di norma individuato davanti all'accesso dello stabile, all'esterno alle recinzioni lungo il marciapiede o la strada.

Gli addetti al prelievo dei bidoni o sacchi potranno accedere all'interno di aree private solamente nel caso in cui:

- Il punto di prelievo sia concordato col gestore;
- La proprietà autorizzi il gestore ad accedere all'interno dell'area prevista e ne consenta l'accessibilità nei giorni ed orari di raccolta

Nel caso in cui le proprietà non acconsentano al transito dei mezzi di raccolta sulla viabilità privata il Gestore provvederà ad individuare punti di raccolta di prossimità sulla viabilità pubblica attrezzati con contenitori diversi

Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi della raccolta o negli altri casi che le Amministrazioni e il Gestore riterranno strettamente necessario, al fine di una tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi o altri contenitori, potranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti. Il comune e il gestore potranno in tali casi valutare l'opportunità di mettere a disposizione per ogni tipologia merceologica di rifiuto un relativo cassonetto/contenitore.

Per gli utenti che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati, la consegna degli stessi e se ritenuto opportuno dal Comune e dal gestore, potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori che potranno essere messi a disposizione dal gestore e saranno

in custodia al titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

- deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto, nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica.
- i sacchi o i contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi; non possono essere esposti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure dopo il passaggio del servizio;

L'esposizione dei rifiuti deve avvenire esclusivamente in coincidenza coi giorni dei passaggi di ritiro; i relativi contenitori dovranno essere collocati esternamente dagli utenti la sera precedente la giornata di raccolta prevista per la specifica tipologia di rifiuto. Il ritiro, successivo allo svuotamento, disposto dagli utenti degli eventuali contenitori utilizzati per il conferimento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque nella stessa giornata della raccolta.

Nell'ambito delle attività di raccolta domiciliare è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse da quelle per le quali sono strutturati i cicli di raccolta, ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati.

- qualora per fatti eccezionali il servizio normale non possa essere svolto, i sacchi pieni dovranno essere ritirati ed esposti il giorno che verrà fissato per la raccolta; in tal caso il Gestore provvederà a darne notizia con i normali mezzi di comunicazione nei limiti possibili;
- gli utenti sono sempre e comunque tenuti a provvedere al conferimento del materiale nel modo più adeguato, prevenendo comunque la dispersione di materiale ad opera del vento od animali, oltre a tenere pulito il punto di conferimento;
- i sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, oltre che per facilitare la raccolta agli operatori ;
- nel caso vi fossero sacchi o contenitori che, per qualsiasi causa non dipendente dal comportamento dell'utente, risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio possono pulire la zona interessata. Diversamente, è compito degli utenti interessati provvedere a tale pulizia;
- il conferimento di sacchi e contenitori deve avvenire ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, per ridurre i disturbi alla popolazione; non potrà in alcun modo essere realizzato in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche se pedonale. Se ciò non fosse possibile, una volta avvenuta la raccolta, i contenitori dovranno essere ritirati nel più breve tempo possibile per evitare i suddetti inconvenienti;
- i rifiuti voluminosi dovranno essere ridotti in pezzi o schiacciati in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco (se possibile imballandoli o legandoli);
- in corrispondenza dei contenitori è vietato depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori;
- una volta realizzato lo svuotamento da parte degli addetti, al fine di non rendere vana la separazione fatta dagli utenti, con erronei o illeciti conferimenti da parte di ignoti, i contenitori dovranno essere ritirati da parte dell'utente e custoditi all'interno del condominio o della propria proprietà, nessun contenitore può rimanere al di fuori delle proprietà singole o condominiali;
- I contenitori sono di proprietà comunale e sono assegnati agli utenti in comodato d'uso gratuito. Gli utenti sono tenuti a curare la custodia dei contenitori con la diligenza del buon padre di famiglia.
- E' vietata la cessione dei contenitori a qualsiasi titolo ad altri soggetti; in caso di trasferimento in altro Comune o cessazione dell'attività i contenitori dovranno essere riconsegnati al Gestore. In caso di cambio di residenza/trasferimento attività all'interno del Comune i contenitori potranno essere conservati in uso, previa segnalazione al gestore.
- la custodia, la pulizia e la disinfezione dei contenitori è a carico degli utenti; In caso di rottura dovrà essere richiesta al gestore un nuovo contenitore
- In caso di inconvenienti igienico-sanitari, il Comune potrà imporre a carico degli utilizzatori idonee azioni di pulizia oltre alla disinfezione dei contenitori.

Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti, dovrà essere segnalata agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.

Allo scopo di regolamentare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi, anche in modo mirato ad una particolare situazione, il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti.

Previo autorizzazione del Gestore, per le utenze di tipo condominiale o collettivo, i sacchi potranno essere posti all'interno di appositi contenitori, che dovranno poi essere portati nella parte esterna della recinzione secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 15 - Area di espletamento del pubblico servizio e organizzazione della raccolta

La gestione dei rifiuti urbani interni, esterni ed assimilati, avviati a smaltimento viene svolta in regime di privativa nell'ambito di tutto il territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente i centri abitati e gli insediamenti sparsi dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.

Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con la differenziazione dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono normalmente con il perimetro del territorio comunale. Il servizio potrà essere esteso ad utenti dei comuni confinanti, ubicati in aree limitrofe al territorio comunale, qualora vengano presi accordi tra i Comuni. Potranno inoltre essere escluse aree all'interno del territorio comunale poste in adiacenza al confine con altri Comuni quando, per motivi logistico-operativi, sia più funzionale la raccolta da parte del Comune limitrofo.

Si intendono coperti dal pubblico servizio, gli edifici abitativi per i quali risulti all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta, anche il solo imbocco della relativa strada di accesso podereale o vicinale (non soggette ad uso pubblico) e private (se debitamente autorizzate dagli interessati).

Si considerano non serviti i luoghi di produzione di rifiuti il cui accesso sulla pubblica via su cui insistono gli edifici, è posto a distanza superiore a 1000 m dal più vicino contenitore dei rifiuti o punto di prelievo dei bidoni o sacchi, calcolata col metodo della percorrenza (sviluppo in metri lineari).

Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi od ad altro uso, dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada di accesso podereale o privata (non soggette ad uso pubblico).

Il numero dei contenitori e le relative capacità, saranno assicurate ad ogni utenza, in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire, ed alle frequenze operative.

Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere differenziati tra loro. Al fine di garantire il migliore servizio possibile saranno utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge. Quando possibile il servizio potrà avvenire in orario notturno al fine di evitare difficoltà legate al traffico veicolare ed evitare intralcio alle normali attività umane.

Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento, in particolare, i rifiuti urbani devono essere conferiti nel punto di consegna concordato col Gestore.

Il numero dei contenitori e le relative capacità, verranno fornite ad ogni utenza, in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire.

Al fine di garantire il migliore servizio possibile, dovranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.

Il conferimento dei rifiuti prodotti deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento; in particolare tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria e dell'ambiente, organizzando all'interno delle abitazioni e nelle loro pertinenze adeguate modalità di detenzione dei rifiuti, conferendo i medesimi all'esterno secondo il programma del servizio Porta a porta.

L'organizzazione della raccolta, con riferimento in particolare alla dotazione di cassonetti, contenitori, sacchi e loro volumetrie, frequenze di raccolta, sono regolate rispettivamente all'interno del contratto di servizio tra Agenzia e Gestore, nonché all'interno della Carta dei Servizi.

Art. 16 - Collocazione dei contenitori/sacchi per rifiuti urbani

Il conferimento di sacchi e contenitori deve avvenire ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale e per ridurre i disturbi alla popolazione; non potrà in alcun modo essere realizzato in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche se pedonale. Se ciò non fosse possibile dovranno essere ritirati nel più breve tempo possibile per evitare i suddetti inconvenienti.

In corrispondenza dei contenitori è vietato depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori. Si richiama quanto previsto all'art. 14 in merito alle modalità di raccolta.

Art. 17 - Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati agli urbani, devono essere conferiti a cura del detentore negli appositi sacchi/cassonetti/contenitori, il quale è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate:

- a) il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati, deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori/sacchi forniti dal Gestore; successivamente dovranno essere poi sistemati esternamente per la raccolta secondo quanto previsto dal calendario;
- b) i rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, ecc., devono essere temporaneamente conservati dal produttore negli appositi contenitori forniti dal gestore per essere poi sistemati esternamente per la raccolta secondo quanto previsto dal calendario;
- c) è vietato immettere i seguenti rifiuti nello stesso contenitore dei rifiuti urbani interni:
 - rifiuti urbani ed assimilati, oggetto di raccolte differenziate;
 - rifiuti urbani particolari (come definiti all'art.3)
 - rifiuti ingombranti;
 - rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità;
 - sostanze liquide;
 - materiali accesi;
 - materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiali edilizi);

Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al precedente comma, i produttori, gli importatori, i distributori e le loro associazioni di categoria, possono stipulare accordi di programma e contratti ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs 152/06. In particolare i beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, possono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente se lo stesso ha aderito ad apposito accordo di programma o conferiti, a cura del detentore, presso le stazioni appositamente attrezzate, secondo le modalità indicate dal Gestore del servizio.

La raccolta dei rifiuti urbani particolari quali farmaci scaduti e pile esauste è attivata presso le Stazioni Ecologiche Attrezzate o presso:

- a) le farmacie per quanto riguarda i farmaci scaduti;
- b) i relativi punti vendita e punti esterni sul territorio per quanto riguarda le pile esaurite;

Sono inoltre considerati rifiuti urbani particolari le siringhe abbandonate in aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, nonché quelle raccolte con apposite macchine collocate in punti fissi. Tali rifiuti dovranno essere raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili, eventualmente con le indicazioni della ASL, e smaltite tramite termodistruzione.

Art. 18 - Modalità per il conferimento dei rifiuti ai fini della raccolta

Le modalità di raccolta possono essere mediante il Porta a porta, meglio specificato all'art. 9, o attraverso la gestione della Stazione Ecologica Attrezzata, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi della raccolta o negli altri casi che le Amministrazioni riterranno strettamente necessari, con il fine di tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, le Amministrazioni potranno valutare l'opportunità di mettere a disposizione per ogni tipologia merceologica di rifiuto un relativo cassonetto/contenitore.

In tali casi gli utenti si dovranno attenere alle seguenti modalità:

- a. per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei cassonetti dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi;
- b. i rifiuti voluminosi, quali in genere imballaggi non recuperabili, dovranno essere ridotti in pezzi, in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del cassonetto;
- c. i rifiuti oggetto di raccolte differenziate devono essere conferiti nei contenitori ad essi dedicati; in particolare per i rifiuti biodegradabili (organico) si dovrà avere cura di utilizzare gli apposti sacchetti;
- d. l'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi dei contenitori siano perfettamente chiusi;

- e. l'utente è tenuto ad osservare le eventuali indicazioni riportate sul cassonetto;
- f. è vietato introdurre nei cassonetti oggetti voluminosi quali rifiuti ingombranti e beni durevoli o rifiuti diversi da quelli indicati sopra;
- g. è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno dei cassonetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
- h. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.); nel caso in cui venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco ed il Gestore;
- i. è vietato, da parte dell'utenza, lo spostamento dei cassonetti.

Art. 19 - Raccolta porta a porta del rifiuto indifferenziato

Per rifiuto indifferenziato si intende la frazione residua non ricomprensibile nelle raccolte differenziate. Devono intendersi tali: assorbenti igienici, batuffoli e bastoncini di cotone, bicchieri di plastica, carta plastificata/cerata/oleata/per affettati/stagnola/alluminio e carta carbone, calze, cassette audio e video, compact disc, ceramica, giocattoli, gomma e gommapiuma, guanti di gomma, lumicini con cera, nastro adesivo, pannolini, penne e pennarelli, piatti e posate di plastica, polvere, sigarette, spugne, scarpe vecchie, stracci non più riciclabili, tubetti dentifricio, lettieri inerti per animali domestici, e tutto ciò che non può essere differenziato o conferito in modo differenziato alla Stazione Ecologica Attrezzata.

Il rifiuto indifferenziato deve essere conferito per la raccolta negli appositi sacchi forniti dal gestore. I condomini costituiti da più di quattro unità abitative (utenze) verranno dotati di opportuni bidoni carrellati parimenti forniti dal Gestore. Per le grandi utenze, quali mense e ristoranti o preparazione pasti, è prevista la fornitura da parte del gestore di idoneo contenitore di capacità adeguata alla quantità di rifiuto prodotto.

E' vietata l'immissione nei sacchi di residui liquidi, sostanze infiammabili, rifiuti speciali non assimilati e frazioni soggette a raccolta differenziata ai fini del recupero dei materiali.

Particolare cura deve essere rivolta ad evitare che residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

E' vietato l'eccessivo riempimento dei sacchi/contenitori il cui contenuto deve essere opportunamente ridotto volumetricamente.

E' vietato il conferimento o l'abbandono dei rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati in luoghi differenti da quelli previsti per la raccolta domiciliare.

Art. 20 - Raccolta differenziata porta a porta dell'organico

Per frazione organica si intende la parte biodegradabile dei rifiuti costituita, per esempio, da scarti ed avanzi, cotti o crudi, di cucine e mense, compresa carta (tipo da cucina bianca), cenere di legna spenta, fiori secchi e recisi, lettieri compostabili per animali domestici, filtri da tè, tisane, caffè, frutta, verdura, gusci d'uovo, pane raffermo, con la possibilità di piccoli quantitativi di scarti vegetali e con l'esclusione di scarti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi (sfalci e ramaglie) e di rifiuti liquidi quali oli.

Il conferimento del rifiuto organico deve avvenire in bidoni monofamiliari (biopattumella) forniti dal Gestore, nei quali devono essere inseriti esclusivamente sacchetti forniti dal Gestore. I condomini costituiti da più di quattro unità abitative (utenze) verranno dotati di opportuni bidoni carrellati parimenti forniti dal Gestore. Per le grandi utenze, quali mense e ristoranti o preparazione pasti, è prevista la fornitura da parte del gestore di idoneo contenitore di capacità adeguata alla quantità di rifiuto prodotto. In tale caso è consentito l'uso di sacchi di dimensioni adeguate, anche se non forniti dal Gestore, purchè concordati con quest'ultimo.

Art. 21 - Raccolta differenziata dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

I rifiuti di sfalcio di giardini, piccole potature orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere raccolti mediante il sistema del "Porta a porta" e sistemati esternamente secondo le modalità previste dal calendario di raccolta fornito ad ogni utenza, negli appositi sacchi forniti dal Gestore. Per quantitativi limitati sino a massimo 4 sacchi il conferimento potrà essere effettuato nei giorni di raccolta dell'organico lasciando i sacchi a fianco del contenitore dell'organico. Per quantitativi superiori sino a circa 12 sacchi o in caso di piccoli quantitativi di potature e ramaglie sino circa 1,5 metri di lunghezza il ritiro a domicilio dovrà essere prenotato telefonicamente al Gestore. Le ramaglie dovranno essere opportunamente legate per evitare dispersioni durante il carico. In caso di quantitativi superiori ai 12 sacchi o in caso di potature e ramaglie eccedenti a 4

fascine i rifiuti vegetali dovranno essere conferiti direttamente a carico della proprietà alla Stazione Ecologica Attrezzata negli orari di apertura.

Art. 22 - Compostaggio domestico

Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti da smaltire è consentito, nonché incentivato, il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti, attraverso il riciclaggio presso l'area scoperta dell'utente degli scarti organici domestici e dei rifiuti vegetali del giardino (erba e foglie). Ogni nucleo familiare, può praticare il compostaggio domestico della frazione organica, a condizione che l'attività sia condotta rispettando tutte le condizioni igieniche per non nuocere ai vicini (es. non diffondere cattivi odori, evitare la proliferazione di insetti e roditori ecc.) . Anche a tal fine l'Amministrazione comunale provvederà a diffondere informazioni al fine di favorire un corretto utilizzo di questa pratica di recupero dei rifiuti organici.

Il compostaggio domestico non è consentito nel caso di attività di ristorazione e attività agroalimentari, essendo finalizzato al recupero della frazione organica di civili abitazioni o assimilati.

Nel caso siano riscontrate irregolarità durante la pratica del compostaggio domestico potranno essere applicate misure sanzionatorie.

Art. 23 - Raccolta differenziata porta a porta della plastica

Per plastica si intende la frazione recuperabile costituita da bottiglie per liquidi, buste per alimenti, sacchi e sacchetti di plastica e nylon, contenitori per alimenti (es. yogurt, margarina, mascarpone...), contenitori di prodotti di igiene e pulizia (marchiati PET, PVC, PE), cassette di plastica per prodotti ortofrutticoli, vaschette portauova in plastica, barattoli alimentari, vaschette gelati, flaconi per detersivi, saponi liquidi, prodotti per la pulizia della casa e della persona, nylon per imballaggi (di vestiti, giornali, ecc.), polistirolo.

Il conferimento della plastica deve avvenire nei sacchi forniti dal Gestore.

Sono comunque esclusi dalla raccolta differenziata i contenitori in plastica etichettati con i simboli: T, T+, F, F+, Xn, Xi, C, O, N.

Art. 24 - Raccolta differenziata porta a porta della carta

Devono essere conferiti esclusivamente carta pulita, giornali, riviste, scatole in cartone e cartoncino, carta da pacco, libri, cartoni per alimenti senza residui, contenitori per bevande in tetrapak (acqua, latte, succhi di frutta...). Non devono essere conferiti carta plastificata, oliata o sporca, piatti di carta, nylon o cellophane..

Il conferimento della carta deve avvenire nei sacchi forniti dal Gestore. Imballaggi voluminosi devono essere tassativamente ripiegati ed esposti per la raccolta anche esternamente ai sacchi.

Art. 25 - Raccolta differenziata porta a porta del cartone

La raccolta del cartone è prevista per le sole attività produttive, artigianali e commerciali. Il conferimento dovrà avvenire sistemando il cartone, debitamente legato, locandolo esternamente a filo strada nella giornata prevista per la raccolta.

Art. 26 - Raccolta differenziata mediante contenitori stradali del vetro

Per la raccolta del vetro, delle lattine di alluminio, del barattolame in banda stagnata e vaschette in alluminio è previsto l'impiego di contenitori stradali distribuiti sul territorio comunale, il cui numero e quantità sono definite dal Gestore in accordo con il Comune.

I grossi quantitativi e i rifiuti di grosse dimensioni dovranno essere conferiti a cura degli utenti alla Stazione Ecologica Attrezzata.

E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune o al Gestore eventuale motivata richiesta in tal senso. E' altresì fatto divieto di ribaltare, danneggiare o imbrattare i contenitori.

Art. 27 - Raccolta differenziata di altre tipologie di rifiuto

FARMACI SCADUTI

I rifiuti costituiti da farmaci scaduti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori ubicati all'interno delle farmacie o dei Centri Sanitari negli orari di esercizio al pubblico oppure presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

I punti vendita individuati dal Comune come luogo dove ubicare i contenitori per la raccolta differenziata, sono tenuti a collaborare per il buon esito dell'iniziativa e a consentire che la clientela possa servirsene liberamente.

PILE ESAURITE

I rifiuti costituiti da pile esaurite dovranno essere conferiti negli appositi contenitori ubicati all'interno dei punti vendita convenzionati, negli orari di esercizio al pubblico oppure negli appositi contenitori stradali e/o presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

I punti vendita individuati dal Comune come luogo dove ubicare i contenitori per la raccolta differenziata suddetta, sono tenuti a collaborare per il buon esito dell'iniziativa e a consentire che la clientela possa servirsene liberamente.

RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI

I beni durevoli devono essere di norma conferiti al rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene similare, il quale ha l'obbligo di ritirarli.

Qualora non sia possibile tale tipo di conferimento per i rifiuti urbani ingombranti ed i mobili è istituito un servizio di raccolta a domicilio su chiamata al gestore fino ad un massimo di circa tre pezzi. E' possibile conferire i rifiuti ingombranti in quantità superiori presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

METALLI

I rifiuti metallici non conferibili presso la campana per vetro e metalli vanno conferiti separatamente presso gli appositi contenitori ubicati presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

LEGNO

Fatta salva la possibilità di utilizzare il legno non impregnato con sostanze tossiche come combustibile per il riscaldamento domestico e la cottura dei cibi, il legno (cassette, bancali, assi, scarti di potatura) dovrà essere conferito presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

OLI ESAUSTI MINERALI E VEGETALI

La raccolta differenziata di oli e grassi vegetali esausti e degli oli minerali esausti di origine domestica o assimilabile dovrà essere effettuata mediante conferimento negli appositi contenitori presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

INERTI

Piccoli quantitativi di inerti (max 0,5 m³), se provenienti da attività a livello domestico, possono essere conferiti presso la Stazione Ecologica attrezzata; per quantitativi superiori il conferimento deve essere eseguito presso impianti di riciclaggio autorizzati.

RAEE (RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE): apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici (elettrodomestici di piccole dimensioni quali frullatori, phon, cellulari, videoregistratori, ...) e che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 152/06, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene devono essere conferite presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

INDUMENTI E SCARPE

Gli indumenti e scarpe inutilizzati di origine domestica devono essere conferiti negli appositi contenitori stradali oppure presso la Stazione Ecologica attrezzata.

Art.28 - Conferimento e raccolta differenziata di rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi, quali contenitori vuoti etichettati con T e/o F, lampade al neon, tubi catodici, etc., di provenienza domestica, devono essere conferiti dagli utenti esclusivamente nella stazione ecologica o indirizzati verso specifici circuiti di raccolta appositamente dedicati.

Art. 29 - Conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani

I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani per qualità e quantità, dovranno obbligatoriamente definire con il Comune e il Gestore la soluzione più idonea al loro smaltimento.

I produttori dei rifiuti speciali assimilati agli urbani solo per qualità non sono tenuti al conferimento obbligatorio degli stessi al servizio pubblico di gestione ed alla corresponsione della relativa tassa/tariffa, a condizione che presentino al Comune idonea documentazione delle quantità prodotte di tali rifiuti e il contratto con la ditta che ne effettua la gestione. I rifiuti speciali assimilati agli urbani solo per qualità possono altresì essere conferiti al servizio pubblico previa stipula di apposita convenzione.

E' possibile raggruppare i rifiuti speciali assimilati in due classi:

- a. rifiuti che possono essere agevolmente avviati alla raccolta differenziata, al riciclaggio, al recupero, al riuso ovvero rifiuti per i quali esistono Consorzi Obbligatori a tal scopo istituiti;
- b. rifiuti di difficile raccolta differenziata o per i quali non esistono soluzioni efficienti di riciclaggio, recupero, riuso e la cui destinazione più idonea sia lo smaltimento definitivo.

La classificazione dei rifiuti non é fissa ed immutabile ma dipende dall'evoluzione tecnologica e dall'andamento dei mercati.

In caso di incertezza per la classificazione dei rifiuti secondo le due tipologie sopra evidenziate, farà testo l'esistenza di un servizio di raccolta differenziato istituito dal Comune o la fattibilità della sua istituzione.

In ogni caso la classificazione sarà effettuata a giudizio insindacabile del Comune sulla base delle informazioni sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti che le aziende sono tenute a fornire.

Per i rifiuti di cui al precedente punto a. sussiste l'obbligo della raccolta differenziata, sia che il servizio venga svolto dal Comune che da ditta terza autorizzata alla gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06.

I produttori di rifiuti speciali assimilati per qualità e quantità agli urbani e rientranti nella classe a., potranno optare per una delle seguenti soluzioni di seguito esposte:

- effettuare direttamente il conferimento degli stessi al servizio pubblico di gestione dei rifiuti secondo le modalità più avanti evidenziate, pagando la tariffa ad essi relativa;
- effettuare il conferimento a ditta terza autorizzata garantendone il riciclaggio, il riuso o il recupero, usufruendo di una riduzione proporzionale della tariffa.

I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani per qualità e quantità e rientranti nella classe b. dovranno in ogni caso servirsi esclusivamente del servizio pubblico di gestione, pertanto non potranno accordarsi con ditte private.

L'organizzazione del servizio pubblico sarà articolata sulla base di criteri di efficienza ed economicità secondo varie modalità che di caso in caso l'Amministrazione Comunale individuerà come ottimali.

Il conferimento dei rifiuti di cui ai punti a. e b. potrà aver luogo presso la Stazione Ecologica attrezzata.

I rifiuti speciali assimilati agli urbani non gestiti dal normale servizio di raccolta e non accettabili nelle piattaforme ecologiche perché eccedenti i limiti imposti dalla vigente normativa, devono essere conferiti direttamente agli impianti a ciò destinati tramite soggetti autorizzati.

Art. 30 - Modalità di informazione all'utenza e di incentivazione

Al fine di garantire un livello adeguato di informazione sul servizio di raccolta differenziata e sulla gestione dei rifiuti, premessa indispensabile per il conseguimento degli obiettivi prefissati, l'Amministrazione Comunale individua, avvalendosi del Gestore, le opportune forme di divulgazione quali ad esempio opuscoli, manifesti, riviste comunali, incontri pubblici, cartellonistica stradale.

Il cittadino – utente dovrà avere da parte dell'Amministrazione e del Gestore la massima attenzione per superare eventuali difficoltà legate al servizio di raccolta dei rifiuti.

Art. 31 - Raccolta e trasporto

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti saranno effettuati manualmente e con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti e le cui caratteristiche di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nei territori comunali, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dalle Amministrazioni Comunali competenti al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.)

Art. 32 - Recupero e smaltimento

Le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati dalle Autorità Regionali o Provinciali, e come pianificato da ATO5.

Art. 33 - Obbligo di realizzazione di spazi per i contenitori dei rifiuti

In tutte le nuove costruzioni, ricostruzioni, ristrutturazioni, restauri, rifacimenti di recinzioni, o comunque interventi che eccedano l'ordinaria manutenzione, è fatto obbligo ai proprietari degli immobili di realizzare appositi spazi per la collocazione dei contenitori dei rifiuti (bidoni o sacchi), opportunamente dimensionati in relazione all'utenza da servire ed in conformità ai criteri previsti dal Regolamento e preferibilmente collocati verso le aree pubbliche e in appositi spazi confinati (ad esempio con appositi manufatti dotati di chiusura).

Dovranno inoltre essere previsti idonei spazi all'interno dei locali, a qualunque uso destinati, per ciascuna unità immobiliare, per la detenzione dei rifiuti all'interno delle proprietà sino al momento di conferimento esterno e raccolta da parte del Gestore. Tali spazi dovranno essere dimensionati in base

all'uso ed alla relativa produzione di rifiuti. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle attività con produzione di imballaggi.

In mancanza di tali requisiti non sarà possibile il rilascio del certificato di abitabilità/usabilità o l'emissione del certificato di conformità edilizia previsti dalle norme in materia di edilizia.

TITOLO III

RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

Art. 34 - Recupero di materiali e/o energia

Il Gestore promuove la definizione di idonee forme organizzative al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'art. 178 del D.Lgs 152/06.

Il Gestore promuove la riorganizzazione del servizio raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al D.Lgs 152/06, alla Legge Regionale 27/94 e ss.mm.ii., tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge.

Art. 35 - Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi

Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore in accordo col Comune, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali; tali raccolte differenziate devono essere approvate dall'ATO e possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.

Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti. Tali raccolte devono essere approvate dall'ATO.

Art. 36 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs 152/06, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, sentito il parere delle autorità responsabili competenti per territorio, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire:

1. il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, comunicandone entro tre giorni i Ministri della Sanità e dell'Ambiente ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e per non più di due volte.
2. le corrette modalità di gestione dei contenitori/sacchi da parte di privati, relativamente allo loro collocazione per la raccolta e per la loro pulizia in caso di inconvenienti igienico-sanitari.

Art. 37 - Incentivi ed agevolazioni

Fatto salvo quanto previsto dalla Carta dei Servizi, il Gestore predispone forme di incentivazione individuali per gli utenti al fine di favorire lo sviluppo e l'incremento dei servizi di raccolta differenziata.

Gli incentivi potranno avere forme diversificate, raccordate comunque con il sistema tariffario vigente.

Art. 38 - Attività del volontariato

Il Comune ed il Gestore possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni come previsto all'Art. 21 comma 4 del DLgs 22/97 e dalla normativa regionale.

Si riconoscono quali contributi utili ai fini del buon esito della raccolta quelli delle Associazioni iscritte agli Albi del volontariato vigenti istituiti ai sensi delle L. 266/91 e della L.R. 37/96 che si ispirano a scopo sociali, caritativi e/o ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

Per collaborare alla raccolta le Associazioni debbono concordare con il Comune, sentito comunque il Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento, che non devono essere in concorrenza con analoghe attività.

A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardino ambiti simili si procederà a selezioni secondo criteri preferenziali per eventuali collaborazioni in essere o di priorità della richiesta, evitando di determinare situazioni di concorrenza.

Art. 39 - Obblighi dei rivenditori al dettaglio di batterie, pneumatici ed olio minerale

I rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi ed a non disperderlo nell'ambiente.

I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie e pneumatici dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferirle negli appositi centri di stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente.

I cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio o della batteria o di un pneumatico di un veicolo, sono tenuti a conferire l'olio usato, la batteria o il pneumatico secondo le modalità di cui al presente regolamento ovvero presso le Stazioni Ecologiche appositamente attrezzate.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 40 - Definizione

Per i rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua.

In particolare si fa riferimento all'Art.5 Titolo I, punti c), d), e), f).

Art. 41 - Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

Ai fini del presente regolamento le attività di gestione si intendono riferite a :

- aree verdi pubbliche
- spazzamento e lavaggio stradale
- contenitori portarifiuti
- rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali.
- rifiuti cimiteriali

Art. 42 - Gestione delle aree verdi pubbliche

Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale.

Per la gestione e manutenzione di tali aree vigenti quanto previsto dal Regolamento comunale del Verde Pubblico e Privato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.71 del 23/09/1997.

Art. 43 - Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio strade

La gestione dei rifiuti urbani esterni viene effettuata entro i limiti di cui all'Art. 2 Titolo II ed in particolare può comprendere :

- le strade e piazze classificate comunali, compresi marciapiedi e portici
- le strade vicinali classificate di uso pubblico, ove esistono accordi in tal senso nello statuto del Consorzio Obbligatorio
- i tratti urbani di strade statali e provinciali (se all'interno del centro abitato così come definito dal Codice della Strada);
- le strade e le aree private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - a) essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, ecc.);
 - b) essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - c) essere dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).

Il servizio non viene svolto per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate autostradali e ferroviarie effettuati entro il territorio comunale, che siano gestiti da altri Enti.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento e lavaggio vengono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

La definizione dei luoghi soggetti a questi servizi, la periodicità, le modalità di espletamento e la posizione dei cestini portarifiuti sono specificati nel contratto di servizio tra l'agenzia d'ambito e il gestore, nonché all'interno della Carta dei servizi.

Art. 44 - Gestione viabilità invernale

In caso di precipitazioni nevose, il Comune si renderà parte attiva e diligente ai fini di mantenere agibile la rete viaria di primaria importanza, interessata dal traffico veicolare, e la viabilità collinare, nei limiti delle possibilità previsionali e nei limiti delle norme della buona tecnica ;

Il servizio di viabilità invernale durante le nevicate, sarà svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi, ove sia possibile tecnicamente l'intervento di mezzi operativi;

I limiti della zona obbligatoria coincidono normalmente con il perimetro del territorio comunale; potranno essere presi accordi coi Comuni confinanti per l'espletamento del servizio anche al di fuori dei propri territori comunali al fine di ottimizzare i servizi.

Le modalità di effettuazione del servizio sono definite dal servizio viabilità oppure ove previsto, con il Gestore.

E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori e/o frontisti di stabili od aree, in presenza di neve e/o ghiaccio di rendere agibile in condizioni di sicurezza ottimali, i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali e carrabili prospicienti i singoli edifici, aree e negozi.

Sarà garantito lo sgombero dei marciapiedi comunali, degli accessi alle scuole pubbliche dei centri per anziani e disabili.

E' vietato ammassare neve sul verde pubblico, sulla pubblica via o in prossimità di passaggi pedonali.

Art. 45 - Contenitori portarifiuti

Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati e gestiti appositi contenitori / cestini portarifiuti

E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti.

E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo se espressamente concesso.

I contenitori saranno periodicamente puliti e disinfettati a cura del Gestore al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.

E' vietato utilizzare questi contenitori per conferire sacchetti di rifiuti domestici.

Art. 46 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

L'art. 184 comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/06 e il D.P.R. 254/2003 classificano i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c), ed e) dell'art. 184 citato.

La gestione dei rifiuti cimiteriali, ad eccezione di quelli di natura vegetale, è disciplinata dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254. L'art 2 comma 1, lett. e) definisce i rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (es: zinco, piombo).

Sempre l'art.2 comma 1, lett. f), definisce i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari;
- altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti

urbani, prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta " Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazione".

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata, individuata dal Gestore all'interno dell'area cimiteriale , qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 4.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'artt. 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/06, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art 2, comma 1, lettera e), punto 5 del D.P.R. 254/2003.

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art. 2 comma 1, lett. e), punti 1 e 3 del D.P.R. 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:

a) i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'art. 2 comma 1, lettera f), punto 1 del D.P.R. 254/2003 (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale , avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti;

b) nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2 comma 1 lettera f), punto 2 del D.P.R. 254/2003;

c) i rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.

d) Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono disciplinati dal DPR n. 285 del 10 settembre 1990, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni e devono essere smaltiti in impianti d'incenerimento.

Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 152/06.

Art. 47 - Aree scoperte e luoghi di uso comune privati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti o materiali abbandonati anche da terzi.

A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco, sentita la sezione provinciale di ARPA, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 48 - Terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza, il Sindaco dispone ordinanza in danno dei trasgressori o dei proprietari dei terreni, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a spese di tali soggetti.

Art. 49 - Aree occupate da mercati

I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo, al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti. Devono comunque attenersi alla separazione merceologica del rifiuto

prevista dal sistema “Porta a porta”. Dovranno inoltre attenersi alle modalità di conferimento stabilite dal gestore.

I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.

Le aree in concessione sono soggette a tassazione/tariffazione per lo smaltimento dei rifiuti in esse prodotti.

Art. 50 - Aree occupate da pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani; in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti secondo le modalità della raccolta Porta a porta.

All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 51 - Carico e scarico merci

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci e di materiali, che diano luogo sull'area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali ed alla pulizia dell'area.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e del presente regolamento mediante comunicazione al Comune che procederà al procedimento contravvenzionale.

Art. 52 - Aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.

E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto primo del presente articolo di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art. 53 - Manifestazioni pubbliche

Gli enti Pubblici, enti Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali competenti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente, alla pulizia di dette aree dopo l'uso, nonché alla rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

Sono inoltre tenuti al rispetto delle modalità di raccolta differenziata previste dal presente Regolamento col sistema “Porta a porta”.

Gli organizzatori di tali iniziative sono tenuti a richiedere apposita autorizzazione al Comune e comunicheranno al soggetto Gestore del servizio, con un preavviso minimo di 10 giorni, il programma delle iniziative, indicando le aree che l'organizzazione intende effettivamente utilizzare o impegnare. Gli organizzatori potranno richiedere l'effettuazione del servizio da parte del Gestore. In tal caso gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati ai promotori delle manifestazioni con le modalità che saranno stabilite dal Comune e dal gestore.

Art. 54 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, circhi e campi nomadi devono essere mantenute pulite quotidianamente, ed al termine dell'attività devono essere restituite, da parte degli occupanti, perfettamente sgombre da rifiuti, scarti, residui di qualsiasi tipo e dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, secondo le modalità prevista dal Porta a porta.

Ogni onere, connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi analogamente a quanto previsto nell'articolo precedente.

Art. 55 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale devono essere mantenute pulite dai fruitori; gli stessi sono inoltre tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposite ordinanze sindacali.

Art. 56 - Espurgo dei pozzetti stradali

Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di garantirne il regolare deflusso.

È fatto divieto assoluto di introdurre rifiuti di qualsiasi tipo nei pozzetti stessi.

Art. 57 - Obblighi di chi conduce animali in aree pubbliche

I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade pubbliche o di uso pubblico, comprese le apposite aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino, a raccogliere e a conferire le deiezioni degli animali all'interno di sacchetti chiusi, esclusivamente negli appositi contenitori o nei cestini getta rifiuti sparsi nel territorio le deiezioni degli stessi.

Art. 58 - Abbandono di rifiuti in aree pubbliche

Ove avvengano abbandoni abusivi di rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, gli addetti all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 46, accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile, il quale è tenuto a procedere alla raccolta ed al corretto recupero e/o smaltimento degli stessi, dandone prova, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, fermo restando le sanzioni amministrative previste per Legge e per Regolamento.

In caso di inadempienza, il Sindaco, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il Comune procede d'urgenza alla pulizia ed al riassetto della zona a spese dei soggetti obbligati.

Chiunque cagioni anche in maniera accidentale, o rischi di cagionare il superamento dei parametri minimi di inquinamento dei suoli è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 257 del D. Lgs. 152/06 e deve provvedere alla bonifica del sito in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 e seguenti del sopra citato decreto.

Art. 59 - Disposizioni diverse

Chi imbratta, con l'affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori per la raccolta dei rifiuti è responsabile del danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzione amministrativa o penale a norma delle vigenti disposizioni di legge o di Regolamento comunale.

Art. 60 - Informazioni a carico del gestore

Fatto salvo quanto previsto dalla Carta dei Servizi e dal regolamento relativo, il Gestore del servizio, si fa carico della promozione e della diffusione delle informazioni relative a:

- finalità ed obiettivi della raccolta differenziata;
- organizzazione del servizio;
- modalità e procedure di attuazione;
- andamento periodico del servizio;

individuando di volta in volta gli strumenti più idonei per la divulgazione delle informazioni agli utenti.

TITOLO V

REGOLAMENTAZIONE DELLA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA

Art. 61 - Principi e finalità della Stazione Ecologica attrezzata

La gestione della raccolta differenziata costituisce attività di pubblico interesse basata su alcuni principi fondamentali:

- a. fornire al cittadino un Centro per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- b. protezione dell'ambiente e della sanità pubblica;
- c. separazione dei diversi materiali facenti parte dei rifiuti non riutilizzabili;
- d. recupero.

Art. 62 - Campi di applicazione

Il presente Titolo disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti all'interno della Stazione Ecologica Attrezzata, regolandone il conferimento.

Lo stesso Regolamento, in osservanza del comma 4 dell'art. 14 della L.R. 12 luglio 1994 n. 27, si applica alla raccolta differenziata dei rifiuti secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 14 della citata Legge Regionale.

Art. 63 - Stazione Ecologica Attrezzata (SEA)

Ai sensi della Legge Regionale 27/94 e delle Linee Guida per l'organizzazione dei servizi e l'incentivazione economico-tariffaria, è istituita n. 1 Stazione Ecologica Attrezzata sita in Vizzano n. 11/1.

Il servizio è attivo solo nei giorni ed orari previsti, divulgati attraverso la pubblicizzazione alla cittadinanza e con l'affissione presso la stazione ecologica stessa.

L'Amministrazione comunale e il Gestore si riserva la facoltà di variare gli orari e le giornate di apertura comunque in modo da garantire la fruibilità del servizio da parte della cittadinanza.

Il conferimento dei rifiuti differenziati all'interno della SEA è concesso in forma gratuita, senza che nulla sia dovuto per nessun motivo.

Il Gestore, laddove imposto dalle normative vigenti, richiede le autorizzazioni necessarie per la gestione della SEA.

Il Gestore è tenuto ad evitare effetti negativi sull'ambiente in termini di emissioni nell'acqua, nel suolo e nell'aria, di rumori e di odori molesti e di proliferazione di vettori.

Il gestore svolge tutte le funzioni necessarie per il corretto funzionamento della SEA ed in particolare:

- apertura e chiusura secondo gli orari previsti per il conferimento degli utenti;
- fornire agli utenti tutte le indicazioni necessarie al corretto conferimento;
- supportare l'utente, qualora lo richieda, durante le operazioni di scarico e carico;
- effettuare, ove richiesto, le operazioni di identificazione;
- verificare il corretto conferimento all'interno dei contenitori;
- procedere alla pulizia e all'ordine dell'area interna alla SEA;
- provvedere alla rimozione di eventuali materiali/rifiuti abbandonati abusivamente nei pressi dell'ingresso della SEA;
- rilasciare documenti di ricevuta dei rifiuti nei casi in cui siano previsti.

Art. 64 - tipologia di rifiuti conferibili alla sea

La SEA potrà accogliere, esclusivamente rifiuti urbani o rifiuti urbani assimilabili agli urbani ai sensi dell'art.6, purchè separati per frazione merceologica ai fini del successivo avvio al riciclo/recupero, le seguenti tipologie di rifiuti:

- carta: (es. di giornali e riviste in piccole quantità);
- cartone ingombrante/di imballaggio: limitatamente agli imballaggi (es. scatoloni), previa riduzione volumetrica a cura del conferitore;
- vetro e alluminio (es. bottiglie e lattine)
- contenitori in plastica per liquidi (PE, PET, PVC);
- contenitori classificati "T" e/o "F" "C" e/o "Xn" e/o "Xi", (es. contenitori vuoti di varechina, colle e vernici) contenenti eventuale residui dei relativi materiali
- tubi catodici e lampade fluorescenti: (es. neon)
- farmaci scaduti;

- pile esauste;
- vetro ingombrante (es. damigiane e lastre);
- materiali ferrosi
- materiali legnosi
- rifiuti domestici ingombranti generici (es. mobilio costituito di materiale misto)
- rifiuti domestici ingombranti costituiti da beni durevoli di metallo ferroso (ad es. reti da letto);
- rifiuti domestici ingombranti costituiti da beni durevoli di legno (es. mobili);
- apparecchiature elettriche /elettroniche fuori uso (es. televisori)
- apparecchiature contenenti clorofluorocarburi (es. frigoriferi dismessi)
- rifiuti vegetali di sfalci e/o potature;
- indumenti dismessi (es. vestiti, scarpe, borse)
- pneumatici;
- contenitori di fitofarmaci vuoti e/o pieni ad uso domestico
- olio minerale esausto;
- oli e grassi vegetali ed animali esausti;
- batterie auto;
- inerti provenienti da piccole demolizioni domestiche;
- cartucce toner

Sulla base di nuove metodologie o raccolte differenziate o per adeguamenti normativi il Comune ed il Gestore possono concordare ulteriori frazioni merceologiche conferibili.

I materiali raccolti saranno avviati a riciclo e/o recupero per materia a cura del Gestore alle condizioni contenute nel contratto di servizio.

Art. 65 - Funzione e destinatari del servizio

La Stazione Ecologica Attrezzata (SEA) è un'area pubblica, dove i cittadini possono conferire varie tipologie di rifiuti che per qualità e dimensioni non possono essere depositati nei normali contenitori per la raccolta differenziata dislocati sul territorio comunale o raccolti con le raccolte domiciliari.

Il servizio in oggetto ha l'obiettivo di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti ed è rivolto ai cittadini residenti nel Comune e a tutte le attività aventi sede degli impianti nel Comune che siano regolarmente iscritte al ruolo per il pagamento della tassa/tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il conferimento alla SEA dovrà, per le utenze suddette, essere limitato a quanto previsto nella tabella dal seguente art.67.

Le attività produttive ed i pubblici esercizi presenti sul territorio potranno anch'essi usufruire del servizio **compatibilmente con le capacità ricettive della SEA** e limitatamente ad alcune tipologie di rifiuto (specificatamente indicate nella tabella riportata al seguente art.67) per le quali il conferimento presso la stazione ecologica attrezzata ne favorisca il riciclaggio o il recupero o il conferimento e la raccolta delle diverse frazioni presenti nei rifiuti, al fine di raggiungere gli obiettivi definiti dalla Normativa Nazionale e Regionale, ovvero limitatamente ai rifiuti solidi urbani assimilabili ai domestici nei limiti qualitativi e quantitativi indicati nel titolo I, art. 67 del Regolamento

Le tipologie indicate potranno essere variate qualora dovessero modificarsi le esigenze dell'Amministrazione Comunale.

Le attività produttive ed i pubblici esercizi sono comunque tenuti al rispetto dei limiti quantitativi giornalieri stabiliti nella tabella di cui all'art. 3 e comunque, a norma del titolo I del Regolamento nel quale sono stati individuati i rifiuti delle attività economiche assimilabili per quantità e qualità ai rifiuti urbani, che non potranno conferire annualmente quantità superiori a 0,1 mc di rifiuto per ogni mq di superficie denunciata (pari a 10 Kg. /mq).

Art. 66 - Stazioni Ecologiche Attrezzate di area vasta

Ai sensi della Legge Regionale 27/94 e delle Linee Guida per l'organizzazione dei servizi e l'incentivazione economico-tariffaria, sono state istituite:

- n. 1 Stazione Ecologica Attrezzata sita in Via Abitazione n. 2/a, a servizio dei Comuni di Monteveglio, Bazzano e Crespellano;
- n. 1 Stazione Ecologica Attrezzata sita in Via Bacchello n. 1, a servizio del Comune di Monte San Pietro;
- n. 1 Stazione Ecologica Attrezzata sita in Via Vizzano 11/2, a servizio del Comune di Sasso Marconi.

I Comuni, per consentire l'accesso degli utenti del proprio territorio ad altre Stazioni Ecologiche dei Comuni limitrofi o di una unica area omogenea, al fine di agevolare l'utenza, possono attivare specifici accordi che regolamentano l'accesso degli utenti provenienti dai diversi Comuni,

individuando forme di controllo degli accessi e dei quantitativi conferiti e concordando eventuali congruagli tariffari.

Art. 67 - Tipologie, condizioni del rifiuto e quantità massime conferibili

La Stazione Ecologica Attrezzata può accogliere le seguenti tipologie di rifiuto di cui sono stabiliti i seguenti quantitativi massimi pro-capite, che normalmente vengono prodotti in un'attività familiare, conferibili giornalmente o mensilmente:

Tipologia <i>Le tipologie contrassegnate con l'asterisco (*) sono conferibili anche da attività produttive e pubblici esercizi</i>	Quantità massime indicative conferibili <i>(G/P- giornaliera pro-capite M/P – mensile pro-capite)</i>	Condizioni del materiale conferito
Carta Cartone (*)	n. 5 – 10 G/P (a secondo dell'ingombro)	Non sono conferibili: Carta sporca o unta Carta unita a materiali plastici (es. contenitori del latte o dei succhi di frutta); in sacchetti di plastica
Vetro in bottiglie (*)	n. 5 – 10 G/P (a secondo dell'ingombro)	Non rientrano in questa tipologia di rifiuto: piatti o stoviglie di ceramica; lampadine; specchi ; tubi al neon ; tubi di plastica e di metallo
Vetro ingombrante come ad es. damigiane, lastre (*)	n. 2 – 3 M/P (a seconda dell'ingombro)	No vetri autovetture
Ingombranti metallici (ad es. elettrodomestici, reti da letto, mobili metallici) (*)	n. 2 – 3 M/P (a seconda dell'ingombro)	
Ingombranti non metallici (ad es. mobili, materassi, divani, sanitari, oggetti di plastica di rilevanti dimensioni) (*)	n. 1 – 3 M/P (a seconda dell'ingombro)	
Frigoriferi (*)	n. 1 M/P	
Monitor usati di televisori e computer con tubo catodico (*)	n. 1 M/P	
Materiale elettronico (stampanti, fax, calcolatrici) (*)	n. 1 M/P	
Barattoli di vernice e altri contenitori etichettati "T" e/o "F" (*)	n. 5-6 M/P (a seconda dell'ingombro)	
Farmaci scaduti (*)	n. 10 M/P	
Pile esauste (*)	n. 10 M/P (a seconda dell'ingombro)	
Inerti di demolizione	1 mc M/P	Privi di altri materiali
Rifiuti vegetali di sfalci e/o potature (*)	1 mc G/P	Tutti i materiali vegetali depositati devono essere privi di corpi estranei quali pietre, fil di ferro o plastica. No radici
Accumulatori esausti per autoveicoli (batterie) (*)	n. 1 – 2 M/P	
Pneumatici fuori uso (*)	n. 4 M/P	
Legname (*)	n. 1 – 2 M/P	Porte, finestre, mobili privi di vetro e specchi
Plastica (*)	n. 3 – 4 G/P	cassette
Oli per frittura e oli minerali (*)	4 litri M/P	pulito
Nastri, cartucce, toner (*)	3 – 4 M/P	
Neon Lampadine (*)	3 – 4 M/P	
Abiti usati (*)	5 – 6 G/P	

(Pro-capite = singolo utente iscritto al ruolo).

Sono escluse le tipologie di rifiuti provenienti da attività che producono o commerciano le categorie merceologiche del rifiuto oggetto di conferimento (ad esempio : pneumatici provenienti da gommisti, mobilio proveniente da vendita arredamenti, batterie provenienti da elettrauto, televisori da rivendita elettrodomestici, ecc. ecc.)

Si precisa che la quantità suddette possono essere soggette a variazioni, onde garantire il corretto funzionamento della stazione ecologica attrezzata; i rifiuti conferiti saranno, pertanto, accettati compatibilmente alle capacità di ricezione della Stazione stessa.

Non saranno ammessi rifiuti che per tipologia e quantità non rientrano tra quelli indicati nella tabella di cui sopra.

Art. 68 - Modalità di conferimento del rifiuto

All'atto del conferimento dei rifiuti saranno registrati, a cura del personale addetto, i dati anagrafici del cittadino, o rappresentante della ditta, dietro presentazione di un documento di riconoscimento valido che attesti la residenza o sede dell'attività all'interno del Comune, nonché il quantitativo e la tipologia del materiale consegnato; ciò a fini statistici, di controllo delle quantità autorizzate, oltre che per l'attivazione di eventuali iniziative di incentivazione delle raccolte differenziate.

Possono accedere inoltre cittadini non residenti ma proprietari di immobili sul territorio comunale, purché l'utenza sia a ruolo e in regola col pagamento della tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti.

I soggetti conferenti sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e specificatamente alle seguenti norme:

- conferire esclusivamente i materiali ammessi;
- conferire i materiali possibilmente già suddivisi per tipologie, al fine di agevolarne la raccolta;
- ridurre il volume degli ingombranti
- seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione della stazione ecologica attrezzata nonché quelle riportate dall'apposita segnaletica;
- soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e di containers;

I rifiuti urbani ingombranti di origine domestica devono essere trasportati direttamente dagli utenti negli appositi spazi, presso la stazione ecologica.

I rifiuti provenienti da attività domestica potranno essere ritirati anche se il conferimento avviene da parte di una qualsiasi ditta che trasporta tali rifiuti per conto dell'utente, purché venga esibito al momento dell'ingresso l'apposito modulo, riportante le origini domestiche, le tipologie dei rifiuti consegnati, le relative quantità e sia firmato dal cittadino stesso o dalla ditta incaricata.

Tale modulistica ha valenza di autocertificazione. In caso contrario i rifiuti conferiti verranno considerati provenienti da attività produttiva e pertanto potranno essere ritirati solo se l'attività è sita nel Comune di Sasso marconi e se la tipologia del rifiuto è per qualità e quantità, prevista nella tabella di cui all'art. 67.

Il cittadino che intende disfarsi di rifiuti ingombranti e sia impossibilitato ad effettuare in proprio il trasporto, può richiedere telefonicamente l'intervento al Gestore e concorda preventivamente di posizionare i rifiuti all'esterno della proprietà privata a partire dalle ore 19.00 del giorno precedente fino alle ore 6.00 del giorno dell'appuntamento. Al di fuori di tali giorni ed orari si considera abbandono di rifiuto con possibile sanzione amministrativa.

I rifiuti speciali possono essere conferiti nella Stazione Ecologica Attrezzata solo se assimilati agli urbani e limitatamente ai quantitativi e ai materiali per cui è prevista la raccolta differenziata in SEA e solo nel caso che questi materiali vengano conferiti in modo differenziato. I rimanenti rifiuti speciali non assimilati non possono essere conferiti nella stazione ecologica attrezzata, ma debbono essere trasportati direttamente dai produttori in impianti autorizzati. In alternativa i produttori di questa tipologia di rifiuto possono smaltire gli stessi attraverso apposite convenzioni con ditte specializzate nel settore.

Art. 69 - Competenze del Gestore

Il Gestore è tenuto all'osservanza del presente regolamento e specificatamente a svolgere le seguenti funzioni:

- effettuare un accurato controllo visivo dei rifiuti conferiti ai fini dell'ammissione e controllarne il corretto conferimento negli appositi spazi/contenitori;
- accertarsi che il conferimento del rifiuto avvenga nel rispetto degli obiettivi e dei limiti indicati agli artt. 61 e 67 del presente regolamento;

- sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti;
- attuare tutti i mezzi possibili per pubblicizzare la SEA ed incentivare i conferimenti;
- compilare il registro di entrata ed uscita dei rifiuti;
- redigere una relazione semestrale in cui siano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti alla stazione ecologica attrezzata;
- provvedere alla pulizia ed al mantenimento dell'ordine generale all'interno della SEA;
- segnalare agli uffici comunali competenti ogni significativa violazione del presente regolamento;
- segnalare agli uffici competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
- sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nella stazione ecologica attrezzata;
- effettuare il controllo sull'impianto antincendio e sull'impianto elettrico (messa a terra);
- effettuare il controllo periodico della funzionalità degli scarichi e degli eventuali impianti di trattamento, finalizzato alla sola segnalazione di problematiche rilevate da comunicare al Comune e ad ATO.
- Curare la custodia e manutenzione dei locali, delle macchine ed attrezzature presenti in SEA

Art. 70 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

L'area della Stazione Ecologica Attrezzata dovrà essere pulita da oggetti e materiali e nessun tipo di sostanza dovrà rimanere fuori degli appositi spazi. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate dal personale preposto alla vigilanza della Stazione Ecologica Attrezzata.

La manutenzione ordinaria, a carico del gestore, prevede la pulizia periodica dell'area, in particolare la pulizia intorno ai contenitori ed ai container.

La manutenzione straordinaria farà parte del Documento Tecnico Economico elaborato e concordato tra le parti e si renderà necessaria qualora vengano alterate per usura le caratteristiche specifiche dei singoli manufatti o opere.

Art. 71 - Modalità di smaltimento

I materiali presenti all'interno della SEA dovranno essere smaltiti dal Gestore che contatterà la ditta specializzata la quale provvederà allo svuotamento; la periodicità di allontanamento dei rifiuti differenziati sarà determinata dalla risposta dell'utenza al nuovo servizio e secondo le modalità previste con il gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati ed indifferenziati all'interno del Documento Tecnico Economico, allegato al piano finanziario. Il Gestore terrà informata l'Amministrazione comunale in merito alla periodicità con la quale verranno effettuati i trasporti dalla SEA agli appositi impianti.

Art. 72 - Norme per la prevenzione di incidenti

Durante le operazioni di conferimento non potranno essere abbandonati dal gestore, dalle ditte preposte al trasporto, e dagli utenti oggetti taglienti o comunque materiali pericolosi per l'incolumità pubblica, fuori da eventuali contenitori che ne garantiscano lo stoccaggio in sicurezza.

Il gestore dovrà munirsi di opportuna polizza assicurativa per danni a persone o a cose e ambienti circostanti.

Art. 73 - Educazione Ambientale

Il Comune promuove la conoscenza e la visita della Stazione Ecologica Attrezzata ai fini di una corretta educazione ambientale del territorio ed in particolare promuove le visite da parte delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado.

Il gestore è tenuto a fornire la propria collaborazione per lo svolgimento di tali iniziative di educazione ambientale.

Qualora possano ravvisarsi situazioni di possibili pericoli per l'utenza, tali attività potranno essere svolte anche al fuori del normale orario di apertura.

Art. 74 - Controlli

Sono preposti alla verifica delle disposizioni del presente Regolamento gli Agenti di Polizia Municipale, competenti anche alla vigilanza igienico-sanitaria, il personale di vigilanza ed ispettivo dell'Azienda USL e dell'ARPA, ovvero qualsiasi altro soggetto con qualifica di polizia giudiziaria. Sarà facoltà dell'Amministrazione comunale poter verificare la qualità del servizio erogata all'interno della SEA.

Art. 75 - Obblighi e divieti

Fermo restando il divieto di conferimento nei contenitori predisposti per i rifiuti destinati allo smaltimento delle tipologie e frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata obbligatoria, gli utenti dei servizi di raccolta differenziata devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- divieto di immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori;
- divieto di abbandono di rifiuti e materiali all'esterno dei contenitori;
- divieto di asporto di materiali dai contenitori e/o di cernita dei materiali medesimi;
- divieto di spostamento dei contenitori posti su suolo pubblico;
- divieto di accesso alla stazione ecologica attrezzata al di fuori degli orari di apertura al pubblico;
- obbligo di rispettare le indicazioni del personale di sorveglianza e della cartellonistica appositamente predisposta, nel conferimento dei rifiuti presso la stazione ecologica attrezzata.

Inoltre è fatto espresso divieto di :

- effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito;
- abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del centro di raccolta;
- introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
- occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti non ammessi;
- accedere ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;

Art. 76 - Regime sanzionatorio

Le violazioni a quanto prescritto dal presente Titolo sono punite, con le sanzioni previste dal successivo art.81 del regolamento.

TITOLO V CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 77 - Controllo e procedimento sanzionatorio

In attuazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare dall'art. 197 del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 25/99 e ss.mm.ii., le Province e le relative Agenzie d'Ambito sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al comma 1 dell'art. 255 del D.Lgs. 152/06 e del presente Regolamento provvedono, oltre al Corpo di Polizia Municipale, agenti e funzionari incaricati dal Sindaco.

I soggetti di cui al comma precedente possono identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongano in essere i comportamenti costituenti violazione della legge e del Regolamento, nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.

Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate anche dalle Guardie Ecologiche Volontarie e dagli Ispettori ambientali del Gestore qualora venga stipulata apposita convenzione, dai dipendenti del Comune appositamente incaricati e dai custodi delle Stazioni Ecologiche (solo all'interno delle stesse). Le violazioni dovranno essere segnalate per iscritto al corpo di Polizia Municipale, il quale provvederà per quanto di competenza.

L'applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalla Legge 689/91 e ss.mm.ii. e dagli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/06.

Rimangono valide le competenze di vigilanza sulla base di norme legislative e regolamenti in vigore per altri settori normativi.

Art. 78 - Divieti e obblighi

Ai sensi delle vigenti norme ed in base al presente Regolamento, oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento, **è vietato:**

- a) l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo (d: Lgs. 152/2006 art. 192)
- a) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo

- solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
- b) l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee (D. Lgs. 152/2006 art. 192)
 - c) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, a chi non espressamente autorizzato;
 - d) asportare dai contenitori/sacchi materiali precedentemente introdotti;
 - e) l'incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
 - f) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
 - g) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, (salvo specifiche previsioni dalle leggi vigenti e se approvato dal Gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili);
 - h) gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti); tali contenitori non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
 - i) conferire rifiuti speciali (ad es. inerti, barattoli di vernice, solventi, etc.) nei contenitori/sacchi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - j) esporre i sacchi/contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati;
 - k) conferire materiali difformi da quelli concordati con il gestore del servizio;
 - l) l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;
 - m) l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori;
 - n) immettere nei contenitori residui liquidi;
 - o) introdurre materiali accesi o incandescenti;
 - p) spostare o rimuovere i contenitori altrui
 - q) ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se è vietato non espressamente autorizzato;
 - r) introdurre negli appositi sacchetti/contenitori di raccolta sia del rifiuto umido, che indifferenziato che per la plastica o carta materiali diversi da quelli indicati nel presente Regolamento o comunque autorizzati dal Gestore in adempimento alla normativa in vigore in quel momento;
 - s) l'utilizzo per la raccolta del rifiuto organico di sacchetti che non siano quelli debitamente forniti o autorizzati dal Gestore;
 - t) l'uso di sacchetti di colore e formato diversi da quelli decisi dalle Amministrazioni Comunali e dal Gestore;
 - u) il conferimento al servizio di raccolta della frazione umida e verde del rifiuto urbano, da parte degli utenti che usufruiscono della riduzione della tariffa;
 - v) esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti/contenitori contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta porta a porta;
 - w) l'uso improprio dei vari tipi di sacchetti e bidoncini forniti dalle Amministrazioni Comunali e dal Gestore per la raccolta dei rifiuti;
 - x) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
 - y) il conferimento di questi contenitori/sacchetti in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale. Se ciò non fosse possibile dovranno essere ritirati nel più breve tempo possibile per evitare i suddetti inconvenienti;
 - z) depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori in corrispondenza dei contenitori.

E' inoltre obbligo:

- a) nel caso vi fossero sacchi o contenitori che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, per cause non dipendenti dall'utente, gli addetti al servizio possono pulire la zona interessata. Diversamente è comunque compito degli utenti interessati provvedere a tale pulizia;
- b) degli utenti provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;

- c) conferire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica e nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
- d) tenere i sacchi sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori;
- e) da parte di tutti gli utenti provvedere al conferimento, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione; i contenitori/sacchi devono comunque essere ubicati esternamente nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti;
- f) ridurre in pezzi i rifiuti voluminosi, in modo a utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco (se possibile imballandoli o legandoli);
- g) nel caso in cui i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio, l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse, sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli poi in un luogo più idoneo, non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana;
- h) i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo, non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità, passaggio, ne risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti;
- i) una volta realizzato lo svuotamento da parte degli addetti, al fine di evitare quanto sopra e di rendere vana la separazione fatta dagli utenti, con erronei conferimenti fatti da ignoti, i contenitori dovranno essere ritirati da parte dell'utente quanto prima e comunque entro la giornata del ritiro. Dovranno inoltre essere custoditi all'interno del condominio o della propria proprietà. Fatti salvi casi particolari valutati di volta in volta dalle Amministrazioni Comunali, nessun contenitore può rimanere al di fuori delle proprietà singole o condominiali;
- j) degli utenti, provvedere alla custodia e pulizia dei contenitori;
- k) segnalare agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso, eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di regolamentare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

Fatto salvo che il fatto non comporti violazione delle norme penali, la violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel successivo Titolo.

TITOLO VI VARIE

Art. 79 - Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e relative norme tecniche di attuazione, nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali e dalle legge nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 80 - Entrata in vigore

Vengono abrogati i precedenti Regolamenti in materia, nonché tutte le disposizioni, previste in altri regolamenti, incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avviso di approvazione del regolamento

Art. 81 - Sanzioni specifiche

Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, fatte salve le sanzioni di carattere penale e quelle fissate dalla normativa vigente, sono punite con sanzione amministrativa da euro 15,00 a euro 620,00, determinata in rispetto a quanto previsto nell'ordinamento in materia di sanzioni amministrative, tenendo conto della gravità della violazione stessa, ai sensi dell'art. 11 delle legge 689/81.

Alle violazioni specifiche si applicano le sanzioni di cui alla seguente tabella:

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	SANZIONE		OBLAZIONE
	min	max	
Mancato rispetto delle norme comportamentali nelle raccolte porta a porta			
esposizione di materiali difformi da quelli prescritti	25,00	258,00	50,00
esposizione di sacchi/contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati	15,00	100,00	30,00
abbandono di rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a fianco dei sacchi/contenitori	25,00	150,00	50,00
utilizzo all'interno delle pattumelle per la raccolta del rifiuto organico di sacchetti diversi da quelli forniti dal Gestore	25,00	258,00	50,00
esposizione di materiali difformi da quelli prescritti	25,00	258,00	50,00
conferimento di rifiuti speciali nei contenitori/sacchi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani	25,00	150,00	50,00
conferimento al servizio di raccolta della frazione umida da parte degli utenti che usufruiscono della riduzione della tariffa per avere attivato il compostaggio domestico	25,00	258,00	50,00
uso di sacchi di colore e formato diversi da quelli forniti dal Gestore	25,00	258,00	50,00
uso improprio dei sacchi e dei contenitori forniti dal Gestore per la raccolta dei rifiuti	25,00	258,00	50,00
obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti	15,00	100,00	30,00
mancata pulizia dei punti di raccolta	15,00	100,00	30,00
obbligo di provvedere al ritiro dei contenitori all'interno della proprietà privata	15,00	100,00	30,00
divieto di abbandono e di deposito di rifiuti di qualsiasi natura e quantità in aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico;	15,00	100,00	30,00
obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti.	15,00	100,00	30,00
Mancato rispetto delle norme relative alla Stazione Ecologica Attrezzata			
divieto di accedere alla stazione al di fuori degli orari di apertura al pubblico	15,00	100,00	30,00
divieto di asportare materiale precedentemente conferito o di effettuare cernite di materiali senza debita autorizzazione	25,00	100,00	50,00
divieto di abbandonare materiali al di fuori della stazione o nei pressi dell'ingresso	25,00	105,00	50,00

divieto di accesso ai contenitori o ai luoghi di stoccaggio senza debita autorizzazione	15,00	100,00	30,00
divieto di agire in modo difforme dalle disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione o comunque dalle indicazioni impartite dal custode.	15,00	100,00	30,00
Mancata distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani da quelli urbani e speciali assimilati.	105,00	620,00	
Beni durevoli Mancato conferimento dei rifiuti da beni durevoli presso i rivenditori degli stessi, i centri di gestione all'uopo istituiti ovvero presso la Stazione Ecologica attrezzata	25,00	155,00	
Miscelazione di rifiuti pericolosi			
Abbandono di rifiuti Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	105,00 25,00	620,00 155,00	
Mancata osservanza dei divieti e dei criteri di comportamento			
Divieto di cernita	25,00	150,00	
Mancato sminuzzamento dei cartoni voluminosi	25,00	150,00	
Uso improprio dei contenitori e materiali forniti	25,00	150,00	
Mancata osservanza dei criteri di raccolta differenziata	25,00	150,00	
Mancata osservanza dei criteri che regolamentano le Stazioni Ecologiche	25,00	150,00	
Incendio dei rifiuti solidi di qualsiasi natura, materiali plastici e pneumatici Sanzione amministrativa pecuniaria , fatto salvo che comporti più grave violazione	50,00	300,00	
Mancata pulizia dei terreni privati edificati e non edificati Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	100,00 25,00	510,00 150,00	
Mancata pulizia dei mercati. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	100,00 25,00	510,00 150,00	
Mancata pulizia di aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	100,00 25,00	510,00 150,00	
Mancata pulizia aree adibite a luna park, circhi, manifestazioni pubbliche. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	100,00 25,00	510,00 150,00	
Abbandono di rifiuto durante le operazioni di carico e scarico. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	100,00 25,00	510,00 150,00	
Introduzione di rifiuti in pozzetti stradali.	100,00	510,00	
Sporco da deiezioni animali in suolo pubblico.	25,00	150,00	
Abbandono di residui da attività di costruzione in suolo pubblico e privato ad uso pubblico. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	100,00 25,00	510,00 150,00	
Imbrattamento con manifesti, scritte o altro sui contenitori per l'igiene urbana.	25,00	150,00	